

FONDAZIONE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento elettorale stabilisce le norme per l'elezione del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi
- 2) Il Consiglio di indirizzo generale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Ente è composto da un numero di membri elettivi, corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille, eletti mediante votazione segreta.
- 3) Il Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, dello Statuto dell'Ente, è costituito da cinque membri eletti mediante votazione segreta.

Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo

- 1) Sono titolari del diritto di elettorato attivo gli iscritti all'Ente ed i pensionati diretti che risultino tali alla data di indizione delle elezioni.
- 2) Sono titolari del diritto di elettorato passivo gli iscritti all'Ente che risultino tali secondo quanto disposto dal precedente comma e che siano in possesso del requisito dell'onorabilità così come indicato dall'art. 13 dello Statuto dell'Ente.
Per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente è altresì richiesto il requisito della professionalità ai sensi dell'art. 8, comma 5, dello Statuto.

Articolo 3 - Convocazioni e comunicazioni elettorali

- 1) Il Presidente dell'Ente, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, indice le elezioni del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione fissando la data di inizio, la data di chiusura e la data di eventuale votazione suppletiva, di cui all'art. 6, comma 2, lettera h), dello Statuto, che deve essere collocata tra il quarantesimo ed il sessantesimo giorno, escluso dal computo il periodo feriale 1° agosto-15 settembre, successivo alla data di prima convocazione. Contestualmente alla delibera d'indizione delle elezioni, il Presidente convalida gli elenchi dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo, costituiti dai nominativi degli iscritti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
- 2) Il Presidente dell'Ente entro quindici giorni dalla data in cui indice le elezioni ne dà comunicazione tramite lettera raccomandata agli iscritti, al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ai Presidenti dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine degli Psicologi.

Nella convocazione elettorale dovranno essere indicati:

- a) luogo, giorno ed ora di apertura e chiusura dei seggi elettorali della prima e seconda convocazione. Le operazioni di voto dovranno svolgersi nell'arco di sette giorni consecutivi per non meno di tre ore e non più di otto ore al giorno; la chiusura delle votazioni deve avvenire in tutti i collegi nello stesso giorno;
 - b) il Collegio di appartenenza ed il numero dei candidati eleggibili per lo stesso per quanto attiene le votazioni per il Consiglio di indirizzo generale;
 - c) le norme per il voto per corrispondenza.
- 3) Gli iscritti entro quaranta giorni dall'invio da parte del Presidente dell'Ente della convocazione elettorale potranno far pervenire la propria candidatura al Seggio elettorale centrale di cui comma 4.
- 4) Il Presidente dell'Ente, su indicazione del Consiglio di indirizzo generale, nomina, contestualmente alla data di indizione delle elezioni, il Seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede, composto da cinque membri scelti tra gli elettori.
- 5) Il Presidente dell'Ente, su indicazione del Consiglio di amministrazione, nomina tra i cinque membri il Presidente del Seggio elettorale centrale. All'avvio delle operazioni di scrutinio delle schede il Seggio elettorale centrale viene integrato di ulteriori scrutatori il cui numero - non inferiore a otto - viene indicato dal Consiglio di amministrazione e la cui nomina si svolge secondo le stesse modalità utilizzate per la designazione dei componenti il Seggio elettorale centrale per permettere lo spoglio contemporaneo delle schede.
I componenti del Seggio non possono candidarsi.
- 6) Il Seggio elettorale centrale trasmette al Presidente dell'Ente l'elenco dei candidati per il Consiglio di indirizzo generale e, separatamente, quello dei candidati per il Consiglio di amministrazione.

Articolo 4 - Collegi elettorali

- 1) Per l'elezione del Consiglio di indirizzo generale il corpo elettorale è suddiviso in Collegi, che, in osservanza del comma 2 dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente, sono così individuati:
- Collegio 1 - Nord composto, dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, provincie di Trento e Bolzano, Emilia Romagna;
 - Collegio 2 - Centro, composto dalle regioni Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio;
 - Collegio 3 - Sud ed Isole, composto dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
- Il numero dei candidati eleggibili per ogni collegio sarà determinato, sulla base del comma 1 dell'art. 6 dello Statuto dell'Ente, con il rapporto di uno ogni mille iscritti residenti nel territorio del collegio secondo l'art. 1 del presente Regolamento, con l'arrotondamento all'unità per ogni frazione superiore alle mille.
- Per ogni collegio gli elettori potranno indicare, nell'apposita scheda, un numero di nominativi corrispondenti a non più di due terzi dei seggi assegnati a ciascun collegio.
- 2) Le elezioni per il Consiglio di amministrazione si svolgono sulla base di un collegio unico nazionale ed ogni iscritto avente diritto al voto potrà esprimere non più di quattro nominativi, su di un'apposita scheda elettorale, tra gli iscritti candidati.

Articolo 5 - Candidature

1) I componenti del Consiglio di indirizzo generale sono eletti a suffragio diretto nell'ambito di ciascun collegio elettorale.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a due terzi dei rappresentanti eleggibili nel collegio elettorale di appartenenza scelti esclusivamente fra i candidati.

a) Tutti gli iscritti di cui all'art. 2 in possesso del requisito di onorabilità possono essere candidati nel collegio elettorale in cui risiedono.

Ciascun candidato deve far pervenire al Presidente del Seggio elettorale centrale presso la sede dell'Ente una autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso del requisito di onorabilità e la dichiarazione di presentazione della candidatura.

Le dichiarazioni dei candidati devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al rispettivo Ordine regionale o provinciale e di iscrizione all'Ente; devono inoltre indicare la posizione dell'iscritto in relazione all'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

b) Il Seggio elettorale verificata la regolarità delle candidature trasmette l'esito al Presidente dell'Ente il quale a sua volta entro cinque giorni tramite telegramma ne da comunicazione ai candidati. Il Presidente dell'Ente numera i candidati secondo ordine alfabetico, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, i nominativi dei candidati con le rispettive date di nascita ed entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficiente, ai seggi elettorali territoriali appartenenti al collegio elettorale al quale i candidati si riferiscono.

Le candidature non presentate nel rispetto dei precedenti commi non sono ammesse.

In ogni collegio elettorale sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

2) I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti a suffragio diretto in ambito nazionale indipendentemente dal Collegio elettorale di appartenenza.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro da individuare esclusivamente fra i candidati.

a) Tutti gli iscritti all'Ente, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, possono presentare la propria candidatura.

Ciascun candidato deve far pervenire al Presidente del Seggio elettorale centrale presso la sede dell'Ente, la dichiarazione di presentazione di candidatura allegando un'autocertificazione, redatta a termini di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2.

Le candidature devono contenere i dati anagrafici, di iscrizione al rispettivo Ordine regionale o provinciale e di iscrizione all'Ente; devono inoltre indicare la posizione dell'iscritto in relazione all'art. 1 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

b) Il Seggio elettorale verificata la regolarità delle candidature trasmette l'esito al Presidente dell'Ente il quale a sua volta entro cinque giorni tramite telegramma ne da comunicazione ai candidati. Il Presidente dell'Ente numera i candidati secondo ordine alfabetico, procede alla stampa del manifesto contenente tutte le candidature presentate e riconosciute regolari, con il loro numero d'ordine, i nominativi dei candidati con le rispettive date di nascita, ed entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio delle operazioni di voto trasmette il manifesto, nel numero di copie sufficienti, ai seggi elettorali territoriali.

Le candidature non presentate nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi non sono ammesse.

Articolo 6 - Predisposizione del materiale elettorale

- 1) Al fine di provvedere alle operazioni di voto il Consiglio di amministrazione predispone ed approva quanto segue:
 - a) circolare illustrativa delle norme e delle procedure per l'elezione del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione;
 - b) avviso di convocazione - unitamente al modulo per la richiesta del materiale necessario per esercitare il voto postale - che verrà spedito a mezzo raccomandata o Postel ovvero con strumenti che offrano garanzia circa l'efficace inoltro della convocazione medesima, a ciascun elettore con l'indicazione della data, del luogo e dell'orario in cui si terranno le elezioni in prima ed in seconda convocazione;
 - c) il numero degli eleggibili per il Consiglio di indirizzo generale per ciascun collegio;
 - d) le modalità di presentazione delle candidature;
 - e) il modello delle schede elettorali. Tali schede dovranno essere di colore diverso per l'elezione del Consiglio di amministrazione e per il Consiglio di indirizzo generale, dovranno contenere sul retro la predisposizione di un campo per l'apposizione del timbro dell'Ente, l'indicazione del collegio elettorale e l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione;
 - f) il modello di busta che dovrà contenere le schede votate per corrispondenza;
 - g) lo schema del verbale per le operazioni di voto.

Articolo 7 - Predisposizione ed organizzazione dei seggi elettorali

- 1) Almeno quindici giorni prima delle elezioni il Consiglio di indirizzo generale provvede, nelle sedi degli Ordini regionali o provinciali e nei capoluoghi la cui Provincia abbia un numero di elettori superiore a 400, alla indicazione dei componenti di seggi elettorali territoriali composti ciascuno da quattro elettori non candidati e ne da comunicazione al Presidente dell'Ente il quale provvede alla nomina di detti componenti, e tra questi del Presidente e del Segretario, e all'insediamento dei seggi.

Qualora in una medesima regione si sia in presenza di più province con un numero di elettori superiore a 400 si procederà a costituire, in ogni caso, non più di due seggi elettorali, il secondo dei quali andrà individuato nel capoluogo di provincia con il maggior numero di elettori.

Nell'ipotesi di costituzione di due seggi elettorali all'interno di una stessa regione, al fine dell'esercizio del voto diretto gli iscritti verranno assegnati al seggio elettorale più vicino al capoluogo della provincia ove l'iscritto risiede.
- 2) Prima dell'inizio delle operazioni di voto il Presidente del seggio territoriale accerta che nella sala destinata alle votazioni sia possibile assicurare i seguenti adempimenti:
 - a) ordinato afflusso degli elettori in modo tale da dividere quanti stanno votando da coloro che sono in attesa di esprimere il voto;
 - b) l'esistenza di una o più cabine atte ad assicurare la segretezza del voto;
 - c) due urne vuote sigillate e che servono rispettivamente per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo generale, recanti una sola fessura per l'introduzione delle schede votate;
 - d) la custodia, in un apposito contenitore delle schede elettorali e delle schede di scorta, pari al dieci per cento degli elettori;
 - e) la dotazione del materiale elettorale costituito dagli elenchi degli elettori e dei candidati, da matite e da quanto utile per la funzionalità delle operazioni elettorali;

- f) due plichi in uno dei quali introdurre le buste contenenti le schede votate, e nell'altro quelle di riserva inutilizzate, quelle danneggiate, i verbali delle votazioni e l'elenco dei votanti da far pervenire via corriere o servizi postali celeri alla sede dell'Ente presso cui è insediato il Seggio elettorale centrale.

Articolo 8 - Modalità di espressione del voto

- 1) Gli elettori potranno esercitare il diritto al voto sia presso i seggi territoriali, sia per corrispondenza.
Ogni elettore potrà votare direttamente solamente al seggio territoriale predisposto nella regione o provincia al cui Albo è iscritto.
- 2) Presso ogni sede di cui al comma precedente saranno predisposti appositi seggi elettorali per l'espressione e la raccolta del voto e presso la sede dell'Ente il Seggio elettorale centrale per lo spoglio delle schede che dovrà avvenire unitariamente per l'elezione del Consiglio di amministrazione e separatamente per ciascuno dei tre collegi per quanto concerne l'elezione del Consiglio di indirizzo generale.

Articolo 9 - Modalità per il voto diretto

- 1) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e senza ammissioni di deleghe. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un numero di candidati non superiori ai due terzi degli eligendi per il Consiglio di indirizzo generale, e fino ad un massimo di quattro per il Consiglio di amministrazione, negli appositi spazi della scheda elettorale. In caso di omonimia va indicato oltre che il cognome del candidato anche il nome ed in caso di ulteriore omonimia anche la data di nascita, ovvero il numero di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi. In mancanza di tale indicazione il voto sarà dichiarato nullo. Qualora si verificano tra due o più candidati casi di omonimia verranno indicate nel manifesto elettorale le modalità per una corretta espressione del voto.
Il voto espresso a favore di un numero di nominativi superiore a quelli da eleggere è nullo relativamente ai nominativi eccedenti, secondo l'ordine di trascrizione.
E' integralmente nullo qualora:
 - a) il voto sia espresso su schede diverse da quelle predisposte dall'Ente;
 - b) le schede presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
- 2) Il Presidente del seggio ammette al voto l'elettore dopo averlo identificato ed avergli fatto apporre la firma a lato del suo nominativo riportato nell'elenco degli elettori. A fianco di detta firma viene apposta quella di uno scrutatore, quale formalità di registrazione del voto.
Il Presidente del seggio consegnerà le schede, ed una volta votate le introdurrà nelle apposite urne. Qualora l'elettore dichiari di aver commesso un errore nella votazione, il Presidente del seggio gli consegnerà la/le nuova/e scheda/e, prelevandole da quelle di riserva previa consegna della/e scheda/e restituite che vengono annullate. Tale operazione dovrà essere registrata a verbale.
Se all'ora di chiusura del seggio sono ancora presenti in sala elettori che non hanno votato, il presidente del seggio li ammette a votare.
I reclami presentati nel corso delle votazioni devono essere risolti, seduta stante in via provvisoria dal Presidente, uditi gli altri componenti del seggio elettorale in quel momento presenti e riportati,

sinteticamente, sul registro dei verbali. La decisione definitiva spetta al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera u), dello Statuto.

- 3) Ciascun iscritto, entro 15 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, può proporre ricorso avverso i risultati delle operazioni elettorali al Consiglio di Amministrazione in carica, il quale decide in via definitiva nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento del ricorso dopo aver sentito il Seggio elettorale centrale. Il ricorso, pur proposto, non sospende la validità delle elezioni.

Articolo 10 - Modalità del voto per corrispondenza

- 1) Il Presidente dell'Ente individua per ogni capoluogo di provincia, e se necessario ove ha sede l'Ordine regionale e provinciale, uno o più notai presso il cui studio gli iscritti residenti in quella medesima provincia possano esercitare il loro diritto di voto.
- 2) Il Presidente dell'Ente, almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, fa pervenire a ciascun notaio un plico contenente:
 - a) l'elenco dei votanti della provincia;
 - b) le schede di votazione per il Consiglio di indirizzo generale ed il Consiglio di amministrazione in numero eguale a quello dei votanti;
 - c) buste destinate a raccogliere le schede votate in numero eguale a quello delle schede;
 - d) buste di maggiori dimensioni destinata a raccogliere per ogni elettore entrambe le buste contenenti le schede. Le buste di cui alla presente lettera dovranno essere in numero eguale a quello dei votanti e prevedere all'esterno la dichiarazione del votante che contengono schede di votazione. La firma della dichiarazione dovrà essere autenticata;
 - e) matite ed un contenitore che serva per l'invio del materiale elettorale al seggio elettorale regionale;
 - f) manifesto di dimensioni più ridotte dei candidati.
- 3) L'iscritto residente nel territorio della provincia potrà recarsi presso il notaio, ritirare le schede di votazione previa identificazione, esercitare il proprio diritto di voto in luogo appartato senza allontanarsi dai locali dello studio notarile, introdurre le schede nelle relative buste e poi nella busta più grande, consegnare quest'ultima al notaio previa apposizione della propria firma che verrà autenticata dal notaio stesso.

L'iscritto ha altresì facoltà di esercitare il proprio diritto di voto al seggio predisposto di norma presso il seggio territoriale.
- 4) Le operazioni di voto presso il notaio si svolgono perlomeno per tre giorni e si concludono al massimo quarantotto ore prima della chiusura dei seggi;

È cura del notaio, dopo aver redatto un apposito verbale predisposto dall'Ente, provvedere alla spedizione entro le 48 ore successive, per corriere o servizi postali celeri, del contenitore di cui al precedente comma 2, lettera e) al Seggio elettorale centrale.
- 5) Il Presidente del seggio elettorale territoriale trasmette al Seggio elettorale centrale il materiale relativo al voto diretto.
- 6) L'elettore può altresì richiedere direttamente la scheda al Seggio elettorale centrale che gliela invia, all'uopo timbrata, per raccomandata con ricevuta di ritorno esclusivamente all'indirizzo di residenza.

La richiesta potrà essere inoltrata per iscritto sia direttamente che per posta o per via telefax o per posta elettronica. Il Seggio elettorale centrale tiene un protocollo di tutte le operazioni di richiesta, di consegna e di ritorno delle schede.

L'elettore per corrispondenza fa pervenire per posta la propria scheda al Presidente del seggio elettorale centrale, prima della chiusura delle votazioni, in busta chiusa.

Tale busta dovrà contenere:

- le due buste, all'uopo inviate, contenenti le schede votate;
- una dichiarazione del votante che le due buste contengono la scheda di votazione, e una fotocopia fronte-retro, chiaramente leggibile, di un documento valido di identità; la dichiarazione e la fotocopia del documento di identità dovranno entrambe essere debitamente firmate dall'elettore.

L'elettore per corrispondenza si assume i rischi dovuti ad eventuale ritardo di consegna delle schede o al suo smarrimento.

Non sono valide le schede consegnate dopo l'orario di chiusura delle urne, anche se il timbro postale di invio è antecedente a tale orario. Le schede inviate per corrispondenza per la prima convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto, non si possono considerare valide per la seconda convocazione.

- 7) In caso di doppia votazione sarà considerato prevalente il voto espresso presso il seggio elettorale territoriale.
- 8) Il Presidente del Seggio elettorale centrale, in sede di spoglio delle schede giunte per corrispondenza, apre la prima busta, constatata la validità della dichiarazione ivi contenuta, apre le due buste contenenti le schede votate, e senza dispiegarle, le depone nell'urna elettorale.

Articolo 11 - Validità del voto

Per il Consiglio di indirizzo generale le elezioni saranno valide al primo turno qualora abbia partecipato al voto un quinto degli aventi diritto al voto per ciascun collegio. Nel caso che in uno o più collegi tale quorum non sia raggiunto, si procederà per gli stessi, alla seconda convocazione che si riterrà valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Per il Consiglio di amministrazione le elezioni saranno valide al primo turno se avranno votato almeno un quinto degli aventi diritto al voto. In caso di seconda convocazione le votazioni risultano valide qualsiasi sia il numero dei votanti.

Articolo 12 - Scrutinio delle schede elettorali

- 1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono entro cinque giorni dall'arrivo dei plichi contenenti le schede elettorali.
- 2) Le operazioni di scrutinio avvengono a cura del Seggio elettorale centrale integrato dagli scrutatori di cui all'art. 3, comma 5.
- 3) Il Presidente del seggio centrale accerta, tramite consultazione degli elenchi dei votanti giunti dai seggi periferici e dal numero delle schede giunte direttamente per posta al seggio centrale il raggiungimento del quorum di cui all'art. 11.
- 4) Qualora il quorum sia stato raggiunto procede all'apertura delle buste contenenti le schede votate presso i seggi periferici e quelle giunte per corrispondenza, e dà inizio alle operazioni di spoglio. Qualora il quorum non sia stato raggiunto ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Ente che indice le elezioni in seconda convocazione, dandone comunicazione agli iscritti per mezzo stampa e servizio Postel.

- 5) Il Presidente, o suo delegato, fatta constatare l'integrità della singola busta giunta per corrispondenza, la apre, ne estrae la busta contenente la scheda votata e la aggiunge a quelle relative all'organo da eleggere.
- 6) Si procede quindi con lo spoglio delle schede articolando il Seggio elettorale centrale in quattro sezioni che procedono parallelamente con lo scrutinio delle schede del Consiglio di amministrazione e quindi del Consiglio di indirizzo generale.
- 7) Il Presidente, o suo delegato, fatta constatare l'integrità della singola scheda, la apre e proclama i nominativi scritti.
Tali nominativi saranno trascritti in apposite tabelle da due scrutatori disgiuntamente, con indicazione, a fianco di ciascun nome, del numero dei voti progressivamente espressi a suo favore. terminate le operazioni di scrutinio si verificherà la corrispondenza dei voti registrati dai due scrutatori; in caso di difformità nel risultato dovranno essere consultate le schede elettorali solamente per i nominativi per i quali si siano verificati risultati discordanti.
- 8) Terminato lo scrutinio le schede scrutinate saranno sigillate, congiuntamente ad una copia del verbale di scrutinio in apposita busta, sigillata, tenendo distinte le schede ritenute nulle o contestate.
- 9) Durante le operazioni di scrutinio i componenti del seggio centrale potranno assentarsi momentaneamente, purché alle operazioni siano sempre presenti almeno tre membri. Anche in ciascuna delle quattro sezioni, durante lo scrutinio dovranno sempre essere presenti almeno tre componenti.

Articolo 13 - Verbale delle operazioni di scrutinio

- 1) Dopo l'ultimazione dello scrutinio, il Presidente del seggio centrale chiude il verbale delle operazioni, redigendo e sottoscrivendo due copie dello stesso, su di un modello predisposto dall'Ente.
- 2) Le copie del verbale dovranno essere sottoscritte, in ciascun foglio, da tutti gli scrutatori. Una copia dovrà essere inserita nella busta contenente le schede scrutinate, la seconda consegnata al Presidente dell'Ente.
- 3) Altresì al Presidente uscente dell'Ente andranno trasmessi i plichi contenenti le schede votate e sarà cura dello stesso trasmettere tale materiale al Presidente entrante dell'Ente.
- 4) I verbali ed i plichi con le schede votate vanno conservate per dieci anni.

Articolo 14 - Proclamazione degli eletti

- 1) Il Presidente uscente dell'Ente, dopo aver verificato la regolarità della documentazione trasmessa, proclama gli eletti nei due Consigli.
- 2) In caso di parità di voti viene proclamato eletto l'iscritto con maggior anzianità d'iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il maggiore in età.
- 3) Per quanto concerne il Consiglio di amministrazione sono proclamati eletti i cinque iscritti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, ed accettino l'incarico sempreché siano compresi nell'elenco dei candidati di cui all'art. 5, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto dell'Ente.
La facoltà di opzione di cui all'art. 8 dello Statuto va esercitata entro quindici giorni dalla proclamazione.

- 4) Per quanto riguarda il Consiglio di indirizzo generale sono proclamati eletti per ogni circoscrizione elettorale gli iscritti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti e siano inseriti nell'elenco dei candidati di cui all'art. 5.